



Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

Berna, 28 marzo 2012

Embargo: 30 marzo 2012, ore 12.00

CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE LINEE AFFITTATE

A-2970/2010: sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 22 marzo 2012 nella causa Swisscom (Svizzera) SA (Swisscom) contro Sunrise Communications SA (Sunrise) e Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) concernente le condizioni di accesso alle linee affittate

Il 22 marzo 2012 il TAF ha respinto in larga misura il ricorso di Swisscom contro la decisione in materia di accesso alle linee affittate pronunciata dalla ComCom il 10 marzo 2010. Inoltre ha confermato, in particolare per il periodo in questione (dal 2007 al 2010), la posizione dominante di Swisscom nel settore delle comunicazioni e l'obbligo di principio per Swisscom di garantire a livello nazionale un'offerta per le linee affittate di tutte le larghezze di banda nella rete terminale. In alcuni punti ha dato ragione a Swisscom e pertanto ha rinviato l'affare alla ComCom affinché questa ridefinisca i prezzi di rivendita mensili per le linee affittate per gli anni dal 2007 al 2009 nel senso dei considerandi. Inoltre, la ComCom deve impartire all'impresa Swisscom un termine adeguato per sottoporre a Sunrise un'offerta per il 2010 nel senso dei considerandi. La sentenza è definitiva.

Secondo il vigente diritto in materia di telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telecomunicazione che dominano il mercato devono concedere agli altri fornitori, in varie forme e in modo trasparente e non discriminatorio, l'accesso ai loro impianti e servizi a prezzi orientati ai costi. Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non si accordano entro tre mesi sulle condizioni di accesso, queste vengono stabilite dalla ComCom a domanda di parte. Nella fattispecie, la Commissione ha in particolare definito, su domanda di Sunrise e con effetto a partire dal 1° aprile 2007, i prezzi di rivendita mensili per le linee affittate nella rete di collegamento utilizzate da Sunrise negli anni dal 2007 al 2009. Inoltre, ha obbligato Swisscom a pubblicare entro il 31 maggio 2010 un'offerta per le linee affittate in questa rete.

Accanto ad altre censure, Swisscom ha sostenuto dinanzi al TAF che la ComCom ha interpretato troppo estesamente le disposizioni in materia di accesso previste nel diritto sulle telecomunicazioni e la definizione legale di linee affittate. Inoltre, la ComCom avrebbe definito in modo errato il mercato rilevante e riscontrato a torto una posizione dominante di Swisscom su tutto il mercato delle linee affittate nella rete di collegamento, mentre avrebbe dovuto limitarsi alle sole linee affittate con larghezza di banda di 2 Mbit/s al di fuori degli agglomerati Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo. Per di più, l'obbligo di pubblicare un'offerta per le linee affittate travalicherebbe le competenze della Comcom. Infine, la Commissione avrebbe indebitamente adeguato il rendiconto dei costi in diversi punti e preteso ulteriori adeguamenti durante la procedura di ricorso.

Il TAF considera in gran parte infondate le obiezioni di Swisscom, confermando così la sua sentenza A-2969/2010 del 28 febbraio 2012 nella causa Swisscom (Svizzera) SA contro COLT Telecom Services SA e Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) concernente le condizioni di accesso alle linee affittate. Innanzitutto il Legislatore non intendeva né limitare l'accesso alle linee affittate o il regime di accesso in generale alla rete esistente delle ex Telecom PTT (rete in rame) e alle attuali tecnologie e servizi, né escludere i servizi basati su IP o Ethernet quali «Carrier Ethernet Services» (CES) di Swisscom dal settore di applicazione della definizione legale di linee affittate. Inoltre, la definizione del mercato data dalla ComCom per le linee affittate nella rete terminale e la conferma della posizione dominante di Swisscom su questo mercato per il periodo rilevante sono risultate convincenti. Secondo il TAF, sono fondamentalmente giustificati anche gli adeguamenti al rendiconto dei costi già decisi dalla ComCom e quelli richiesti ulteriormente durante la procedura di ricorso. Da annullare è soltanto l'adeguamento per i prezzi di giunzioni in fibra ottica, che contrariamente a quanto stabilito dalla ComCom non deve attestarsi ai prezzi del fornitore (ipotetico) più conveniente in Svizzera, bensì al valore medio. Infine, non essendo competente in materia di vigilanza, la ComCom non poteva obbligare Swisscom a pubblicare l'offerta per le linee affittate, definita correttamente salvo un'eccezione; avrebbe invece dovuto obbligare Swisscom a sottoporre una corrispondente offerta a Sunrise.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e da luglio 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 75 giudici e 320 collaboratori.

Contatto:

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, Casella postale, 3000 Berna, tel. 058 705 29 86, rocco.maglio@bvger.admin.ch.